



## PROVINCIA DI FERMO

### SETTORE Ambiente e Trasporti

Registro Generale n. 620 del 02-08-2017

Registro Settore n. 68 del 02-08-2017

#### COPIA DI DETERMINAZIONE

**Oggetto: Conclusione del procedimento di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. - Art. 20 del d.lgs.152/2006 e art. 8 della l.r. 3/2012 - Impresa ECOELPIDIENSE S.r.l. "Progetto di variante sostanziale dell'impianto di selezione dei materiali (rifiuti non pericolosi) provenienti dalla raccolta differenziata" - Via Elpidiense km 4 + 100 Porto SantElpidio (FM).**

#### IL DIRIGENTE

##### Premesso che:

- con nota del SUAP del Comune di Porto Sant'Elpidio prot. n. 2892 del 27/1/2017 (*assunta al prot. n. 2350 del 31/1/2017*) – integrata con note assunte al prot. n. 4072, 4075 e 4076 del 23/2/2017 - è stata trasmessa a questo Settore, l'istanza avanzata il 19/1/2017 da Mauro De Angelis, in qualità di amministratore delegato dell'impresa **ECOELPIDIENSE S.r.l. (C.F./P.I. 01262460445)** con sede legale in Strada Provinciale Corvese, 40 – Porto Sant'Elpidio (FM), con la quale ha chiesto l'avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il "*progetto di variante sostanziale dell'impianto di selezione dei materiali (rifiuti non pericolosi) provenienti dalla raccolta differenziata*", ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 8 della legge regionale 26 marzo 2012, n. 3, recante "*Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)*" corredata dai seguenti documenti:

<b>A</b>	Relazione Tecnica
<b>B</b>	Studio Preliminare Ambientale
<b>C</b>	Relazione di Valutazione di Impatto Acustico
<b>D</b>	Computo Metrico Opere in Progetto – Stima sommaria installazione Verifica compatibilità idraulica

	Indagine geologica e geomorfologica
<b>TAV.01</b>	Inquadramento territoriale
<b>TAV.02</b>	Planimetria stato attuale
<b>TAV.03</b>	Planimetria Stato modificato (variante urbanistica)
<b>TAV.03.1</b>	Sezione di progetto – Stato modificato
<b>TAV.04</b>	Layout impianto - Stato Modificato
<b>TAV.05</b>	Layout impianto - Stato di Progetto

- in tale progetto di modifica sostanziale dell’impianto, viene, fra l’altro, prevista la realizzazione di un ampliamento delle aree di stoccaggio dei prodotti lavorati, per una superficie complessiva di 910 metri quadrati, più 80 metri quadrati a servizio dell’impianto di pesatura e per determinare le corsie di accesso e sbarco, all’interno della proprietà della Eco Elpidiense S.r.l. Tale porzione di area ha una diversa destinazione d’uso rispetto al vigente PRG. L’approvazione del progetto, mediante l’applicazione della procedura di cui al citato articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce, fra l’altro, variante allo strumento urbanistico vigente;
- dall’esame dell’elaborato B – Studio Preliminare Ambientale (vedasi in particolare il punto 3 “Inquadramento territoriale”) risulta che la variante urbanistica “ha per oggetto l’ampliamento della zona a tessuto industriale e riguarda una porzione del foglio 12, particella 37 sub 5 e porzioni delle particelle al foglio n. 12, n. 376, n. 105 e n. 59. Quindi l’attuale superficie ZTI passerà da 10.578 metri quadrati (edificati 2.944 metri quadrati, impermeabilizzati circa 2.500 metri quadrati, superficie destinate a verde ornamentale 5.134 metri quadrati) a 20.060 metri quadrati come cartografato nella Tav. 3, di cui le superfici edificate rimarranno le stesse mentre la superficie impermeabilizzata passerà a 3.490 m2 (2.500 metri quadrati + 990 metri quadrati di nuova realizzazione), la restante verrà mantenuta allo stato naturale (verde ornamentale)”;
- relativamente all’impianto in oggetto, nel corso del tempo, sono stati rilasciati i seguenti provvedimenti amministrativi:
  - ✓ *deliberazione della Giunta Regionale n. 2595 del 26/10/1998 con la quale è stato approvato il progetto e contestualmente rilasciata l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di messa in riserva (R13), recupero (R3 – R4 – R5) e smaltimento (D15) di R.S.U. e R.S.A.;*
  - ✓ *determinazione dirigenziale n. 5177/GEN del 23/10/2003 – rilasciata dalla Provincia di Ascoli Piceno - con cui è stata rinnovata l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di messa in riserva (R13), recupero (R3 – R4 – R5) e smaltimento (D15) di R.S.U. e R.S.A.;*
  - ✓ *determinazione dirigenziale n. 5859/GEN del 22/10/2008 – rilasciata dalla Provincia di Ascoli Piceno - con cui è stata rinnovata l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di messa in riserva (R13), recupero (R3 – R4 – R5) e smaltimento (D15) di R.S.U. e R.S.A.;*
  - ✓ *determinazione dirigenziale n. 1578/GEN del 24/3/2009 – rilasciata dalla Provincia di Ascoli Piceno – con cui è stata approvata una variante dell’impianto e modifica dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di messa in riserva (R13), recupero (R3 – R4 – R5) e smaltimento (D15) di R.S.U. e R.S.A.;*
  - ✓ *determinazione dirigenziale n. 91/GEN – 6/SET del 31/1/2012 – rilasciata da questo Settore – con cui è stata rilasciata l’autorizzazione per le emissioni in atmosfera derivanti dall’impianto di selezione dei rifiuti;*

- ✓ *determinazione dirigenziale n. 41/GEN – 15/SET del 21/1/2013 – rilasciata da questo Settore – con cui è stata modificata l’autorizzazione per le emissioni in atmosfera derivanti dall’impianto di selezione dei rifiuti;*
  - ✓ *provvedimento finale n. 32792 del 5/11/2014 rilasciato dal SUAP del Comune di Porto Sant’Elpidio (determinazione dirigenziale di questo Settore n. 149/GEN – 79/SET del 28/1/2014) con cui è stata modificata l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi;*
  - ✓ *provvedimento finale n. 33100 del 27/9/2016 rilasciato dal SUAP del Comune di Porto Sant’Elpidio (determinazione dirigenziale di questo Settore n. 894/GEN – 115/SET del 20/9/2016) con cui è stata modificata l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi.*
- l’attività in essere ricade nella categoria progettuale individuata al punto 7, lettera z.b), dell’Allegato IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed al punto 7, lettera q), Allegato B2 alla legge regionale 26 marzo 2012, n. 3: *“impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’Allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006”;*
  - la modifica proposta ricade invece nell’Allegato IV, punto 8, lettera t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (ed al punto 8, lettera r) Allegato B2 alla L.R. n. 3/2012): *“modifiche o estensioni di progetti di cui all’Allegato III o all’Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’Allegato III)”;*
- in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 8 della legge regionale n. 3 del 26 marzo 2012 recante *“Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)”* l’impresa provvedeva, altresì, a depositare la documentazione inerente l’istanza presso il Settore Ambiente e Trasporti di questa Provincia nonché presso il Comune di Porto Sant’Elpidio, il Comune di Sant’Elpidio a Mare, l’ARPAM di Fermo e l’ASUR n. 4 di Fermo;
  - in adempimento di quanto disposto dall’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recentemente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116, veniva pubblicato sul sito WEB di questa Provincia; l’avviso di deposito e tutta la documentazione inerente l’istanza per 45 giorni a far data dal 23 febbraio 2017;
  - con nota prot. n. 4077 del 23/2/2017, questo Settore comunicava l’avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 ed 8 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e, al fine di rendere il contributo istruttorio previsto dall’articolo 8, comma 8, della legge regionale 26 marzo 2012, n. 3, considerata la particolarità dell’istanza che prelude anche all’approvazione di una variante urbanistica, riteneva opportuno convocare, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, apposita Conferenza dei servizi istruttorie per il giorno giovedì 23 marzo 2017;
  - con la medesima nota prot. n. 4077 del 23/2/2017, questo Settore invitava il Comune di Porto Sant’Elpidio a valutare se l’intervento proposto potesse rientrare o meno fra i casi di esclusione dalla procedura di VAS, secondo le modalità indicate al punto 1.3 dell’allegato 1 alla delibera della Giunta Regionale 21 dicembre 2010, n. 1813 recante *“Aggiornamento delle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR n. 1400/2008 e adeguamento al D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D.lgs. n. 128/2010”.*

**Rilevato**, nel corso della Conferenza dei Servizi tenutasi il 23 marzo 2017, il cui verbale veniva trasmesso con nota di questo Settore prot. n. 6302 del 28/3/2017, che:

- con la procedura disciplinata dall’articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l’eventuale approvazione - che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori - è limitata

strettamente al progetto riguardante l'impianto di gestione dei rifiuti (comprese le aree di stoccaggio pertinenziali a servizio dello stesso) mentre non è estensibile ad aree non interessate dal medesimo progetto;

- relativamente all'attivazione della procedura di verifica di Valutazione Ambientale Strategica, atteso che il progetto viene valutato limitatamente alla realizzazione di un piazzale senza previsione di volumetrie aggiuntive e verificato che la procedura di verifica di VIA riguarda la sola attività già in essere che insiste all'interno di un'area già urbanisticamente conforme, il Comune di Porto Sant'Elpidio, ritiene che, relativamente alla variante urbanistica, per quanto concerne la procedura di VAS, l'intervento in oggetto possa rientrare nei casi di esclusione di cui al punto 8, lettera k), del paragrafo 13 della DGR 1813/2010;
- ad integrazione degli elaborati allegati all'istanza, venivano chiesti chiarimenti riguardo ai seguenti punti:
  - ✓ *tutti gli elaborati tecnici (cartografici e testuali) dovranno essere modificati e riportanti l'indicazione delle aree e delle superfici effettivamente e strettamente interessate dal progetto di modifica inerente la gestione dei rifiuti, escludendo, pertanto, tutte le altre;*
  - ✓ *descrivere la relazione che emerge tra l'opera da realizzare e il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC) soprattutto per le prescrizioni che lo stesso piano contengono in relazione al consumo di suolo previsto nell'art. 18 delle NTA del PTC;*
  - ✓ *relativamente ai rifiuti o prodotti stoccati nella nuova area oggetto di ampliamento, dovranno essere valutati i quantitativi dei rifiuti o dei prodotti anche in termini di peso;*
  - ✓ *movimentazione della terra risultante dalle operazioni di scavo;*
  - ✓ *cumulo di terra indicato negli elaborati cartografici.*

#### **Tenuto conto che:**

- l'ARPAM – Dipartimento Provinciale di Fermo con nota prot. n. 10443 del 24/3/2017 (assunta al prot n. 6072 del 24/3/2017) faceva pervenire il proprio contributo istruttorio con la formulazione di specifiche osservazioni, suddivise per matrice;
- l'ARPAM – Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno Servizio Radiazioni e Rumore con nota prot. n. 11840 del 3/4/2017 (assunta al prot n. 6725 del 3/4/2017), concludeva il proprio parere senza la formulazione di osservazioni, in quanto la documentazione presentata è conforme a quanto previsto dalla normativa vigente.

**Richiamata** la nota prot. n. 7412 del 12/4/2017, con la quale questo Settore, in qualità di autorità competente, all'esito dei lavori della Conferenza dei Servizi ed a seguito dei contributi istruttori pervenuti, formulava, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge regionale n. 3 del 26 marzo 2012, la richiesta delle seguenti integrazioni:

- 1) con riferimento al verbale della Conferenza dei Servizi del 23/3/2017:
  - a) considerato che con la procedura disciplinata dall'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'eventuale approvazione del progetto è limitata strettamente agli elementi ed ai corpi di fabbrica riguardanti l'impianto di gestione dei rifiuti (comprese le aree di stoccaggio pertinenziali a servizio dello stesso) mentre non è estensibile ad aree non interessate dal medesimo progetto, tutti gli elaborati tecnici (cartografici e testuali) dovranno essere modificati e riportanti l'indicazione delle aree e delle superfici effettivamente e strettamente interessate dal progetto di modifica inerente la gestione dei rifiuti, escludendo, pertanto, tutte le altre;
  - b) deve essere descritta la relazione che emerge tra l'opera da realizzare e il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC) soprattutto per le prescrizioni che lo stesso piano contengono in relazione al consumo di suolo previsto nell'art. 18 delle NTA del PTC;
  - c) relativamente ai rifiuti o prodotti stoccati nella nuova area oggetto di ampliamento, dovranno essere valutati i quantitativi dei rifiuti o dei prodotti anche in termini di peso;
  - d) relazionare in ordine alla movimentazione della terra risultante dalle operazioni di scavo;
  - e) fornire chiarimenti in merito alla presenza del cumulo di terra indicato negli elaborati cartografici.

2) con riferimento al contributo istruttorio dell'ARPAM prot. n. 10443 del 24/3/2017:

a) relativamente alla Matrice ARIA:

1. ai fini della determinazione dello stato di qualità dell'aria *ante-operam*, per gli inquinanti ritenuti significativi e le caratteristiche meteorologiche si precisa che la valutazione della qualità dell'aria dovrebbe essere effettuata considerando una stazione di misurazione rappresentativa della zona in oggetto, ubicata in un'area simile a quella in cui ricade il progetto;
2. ai fini della determinazione della pressione esercitata dall'opera sulla componente atmosfera *in fase cantiere* si osserva quanto segue:
  - si chiedono chiarimenti in merito a quanto dichiarato dall'impresa, da un lato, che *“Non è stata definita una fase di cantiere, vera e propria, ma una fase di installazione e la realizzazione delle modifiche impiantistiche.”*, mentre, dall'altro, che *“Tali operazioni produrranno, visti gli scarsi volumi in gioco, emissioni di polveri scarsamente rilevanti. Per la realizzazione delle opere sopra descritte si prevede la presenza in cantiere di un mezzo per movimenti terra....”*;
  - non sono state indicate le distanze dall'area cantiere ai recettori sensibili;
  - non è stata fornita alcuna indicazione circa l'eventuale emissione di polveri diffuse (valori espressi come g/h) e la relativa stima riferita alle attività di sbancamento.

b) relativamente alla Matrice ACQUE si chiede di fornire:

1. la stima dei quantitativi di reflui di dilavamento dei piazzali avviati al corpo idrico recettore finale costituito dal corpo idrico superficiale fosso dell'Albero;
2. la descrizione del monitoraggio previsto per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali e delle acque bianche destinate al corpo idrico superficiale fosso dell'Albero;
3. la descrizione della gestione dei reflui prodotti durante la fase di cantiere per la realizzazione delle nuove aree di raccolta rifiuti in R13 e dei prodotti ai sensi dell'art. 184-ter del D.lgs. n. 152/2006.

c) relativamente alla Matrice RIFIUTI si chiede di fornire:

1. la descrizione del monitoraggio effettuato sui rifiuti trattati e sui rifiuti prodotti durante il ciclo di lavorazione aziendale;
2. la descrizione degli standard di qualità prefissati ai fini del recupero R3, R4 ed R5 per ciascuna tipologia di rifiuti in conformità con quanto disposto all'art. 184-ter del D.lgs. n. 152/2006;
3. la stima delle materie prime recuperate disaggregata per ciascun codice CER di cui alla tabella 1 dell'elaborato “A” - Dicembre 2016;
4. la stima del rapporto dei rifiuti avviati a smaltimento (operazioni da D1 a D15) rispetto al totale dei rifiuti trattati;
5. la descrizione dei rifiuti prodotti in fase cantiere e della modalità di gestione degli stessi;
6. in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo:
  - non è stato fornito il bilancio di massa delle terre che saranno complessivamente movimentate per la realizzazione degli interventi previsti e consistenti in: scavo per la posa della pesa interrata; riprofilature del versante per la nuova pavimentazione dell'area di stoccaggio, riporti). Si chiede di specificare i volumi totali delle terre scavate e movimentate, il volume delle terre scavate riutilizzate nello stesso sito di produzione, il volume di terre scavate eventualmente in esubero e destinate a siti diversi da quello di produzione;
  - non sono state descritte le modalità di gestione delle terre e rocce da scavo prodotte in fase di cantiere, in accordo alla specifica normativa;
  - non sono state fornite informazioni in merito alle tipologie e quantitativi di materie prime utilizzate per la realizzazione del progetto.

d) relativamente alla Matrice SUOLO/SOTTOSUOLO si evidenzia che non sono stati descritti gli impatti durante la fase di cantiere:

- non è stato descritto lo stato della qualità ante operam dell'area oggetto di intervento in un intorno significativo (se si hanno fattori emissivi);
- non sono stati descritti gli impatti nella fase di cantiere i fattori di pressione che possono produrre impatto sulla qualità del suolo;
- non è stato descritto l'ambito significativo della eventuale ricaduta degli inquinanti con stima delle quantità;
- non sono descritte le misure di mitigazione adottate nella fase di cantiere durante la quale saranno realizzate la nuova pavimentazione e lo scavo per l'alloggiamento della pesa interrata. Si ritiene che debbano essere specificate le particolari misure di mitigazione adottate al fine di evitare interferenze (anche in caso di evento accidentale) con la matrice suolo/sottosuolo;

- non sono stati previsti sistemi e procedure di monitoraggio.
- 3) inoltre, riguardo le emissioni in atmosfera, e, in particolare, con riferimento all'elaborato B "Studio Preliminare Ambientale", si rileva necessario chiarire quanto segue:
1. a pag. 40 di tale elaborato, ultima frase, si chiedono delucidazioni circa il valore riportato per il "flusso di massa";
  2. chiarire i motivi per i quali non è stato considerato l'impatto dell'emissione in atmosfera, anche se in futuro avrà origine solo dalla cabina di selezione;
  3. a pag. 42 si scrive che l'emissione non genera implicazioni negative (attuali) e non produrrà impatti rilevanti: si chiede di chiarire sulla base di quali calcoli si è giunti a queste conclusioni;
  4. a pag. 8, l'ultima frase appare incompleta: chiarire;
  5. in relazione alla richiesta di sospensione dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (cfr. pag. 3 del verbale della CdS) è necessario che l'impresa evidenzi le norme applicate a supporto di detta richiesta tenuto conto che le uniche emissioni che causano inquinamento atmosferico non soggette ad autorizzazione sono quelle elencate nella Parte prima dell'allegato 4 alla Parte quinta del d.lgs. n. 152/2006.

**Vista** la nota pervenuta il 9/5/2017 ed assunta al prot. n. 8872, con la quale l'impresa **ECOELPIDIENSE S.r.l.** ha chiesto una proroga di 30 giorni del termine di presentazione della documentazione integrativa;

**Richiamata** la nota di questo Settore prot. n. 9123 del 12/5/2017 con la quale è stata concessa la proroga richiesta;

**Vista** la nota del 8/6/2017 (assunta al prot. n. 10894), con la quale l'impresa **ECOELPIDIENSE S.r.l.** ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con la citata nota di questo Settore prot. n. 7412 del 12/4/2017, composta dai seguenti elaborati:

- Elaborato "E" - Relazione illustrativa – giugno 2017;
- Tav. 2.1 - Sezioni di progetto - Stato attuale – giugno 2017;
- Tav. 3-bis – Planimetria stato modificato - *Variante urbanistica* – giugno 2017.

**Richiamata** la nota prot. n. 11789 del 22/6/2017 con la quale questo Settore chiedeva agli enti in indirizzo il completamento del contributo istruttorio previsto dal comma 8, dell'art 8 della legge regionale n. 3 del 26 marzo 2012, alla luce dei suddetti elaborati integrativi;

#### **Tenuto conto che:**

- l'ARPAM – Dipartimento Provinciale di Fermo, con nota prot. n. 25440 del 7/7/2017 (pervenuta in pari data ed assunta al prot. n. 12796 del 10/7/2017), faceva pervenire il completamento del proprio contributo istruttorio con le ulteriori seguenti osservazioni:
  - a) relativamente alla matrice ARIA:
    - La modifica non comporterà comunque impatti apprezzabili.
  - b) relativamente alla matrice ACQUE:
    - L'azienda dovrà implementare un monitoraggio del proprio scarico di acque reflue industriali e di acque meteoriche, destinate al corpo idrico superficiale denominato "fosso dell'Albero", con frequenza almeno semestrale, per i parametri COD, SST, metalli, Idrocarburi totali e Tensioattivi totali, ai rispettivi pozzetti di ispezione individuati nella tavola 3-bis aggiornata al giugno 2017 gli esisti analitici dei controlli sulla matrice acque dovranno essere resi sempre disponibili agli Enti di controllo;
  - c) relativamente alla matrice RIFIUTI:
    - riguardo gli standard di qualità prefissati ai fini del recupero per ciascuna tipologia di rifiuti in conformità con quanto disposto all'art. 184-ter, i rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero R3, R4 ed R5, dovranno essere conformi alle disposizioni di cui all'art. 190 e 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
    - in relazione al recupero dei materiali in carta e cartone, plastica e metalli dovrà essere garantito il controllo degli standard di prodotto, su base almeno annuale e ad ogni modifica del ciclo di lavorazione aziendale, secondo i criteri definiti dalle norme tecniche di settore ufficialmente riconosciute in conformità a quanto disposto all'art. 184-ter comma 2 e comma 3;
    - i rifiuti prodotti in fase di cantiere dovranno essere raccolti conformemente con quanto disposto all'art. 183 comma 1 lett. "bb" – deposito temporaneo;

- le terre e rocce da scavo prodotte dall'intervento potranno essere escluse dall'applicazione della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 solo se rispondenti ai requisiti previsti all'art. 185 comma 1 lettera c) dello stesso decreto. L'idoneità al riutilizzo verrà verificata tramite caratterizzazione preventiva dei terreni.
- d) relativamente alla matrice SUOLO/SOTTOSUOLO:
  - lo studio di impatto presentato è adeguato. L'impatto previsto è poco significativo.
- la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Marche, con nota prot. 12352 del 13/7/2017 (assunta la prot. n. 13154 del 14/7/2017), faceva pervenire il proprio parere comunicando che, per quanto concerne lo specifico aspetto della tutela del patrimonio archeologico, il progetto non sia da assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale e richiedendo l'indicazione delle seguenti prescrizioni da inserire nel successivo provvedimento di autorizzazione:
  - a) l'avvio dei lavori venga comunicato alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Marche con almeno 15 giorni di preavviso;
  - b) venga fornito un cronoprogramma quanto più definito, così da predisporre i necessari sopralluoghi;
  - c) di rammentare l'obbligo di ottemperare alle norme di d.lgs. n. 42/2004, che prevede in caso di rinvenimenti fortuiti, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza competente, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90).
- nei termini di pubblicazione della documentazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, della legge regionale n. 3 del 26 marzo 2012, (ossia entro il 9/4/2017) non sono pervenute altre osservazioni relative al progetto depositato.

### Considerato che:

- ✚ l'impianto risulta già autorizzato all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con i provvedimenti richiamati in premessa;
- ✚ l'impresa proponente ha provveduto a modificare e limitare l'area in variante urbanistica, strettamente inerente il progetto riguardante l'impianto di gestione dei rifiuti (comprese pertinenziali a servizio dello stesso), con la trasmissione della Tavola 3-bis con la relativa nuova delimitazione delle aree interessate da variante urbanistica. In virtù della modifica, la superficie totale da sottoporre a variazione, rispetto alla previsione vigente del PRG del Comune di Porto S. Elpidio, risulta pari a circa metri quadrati 1.400;
- ✚ con le modifiche progettuali al layout dell'impianto di selezione, l'impresa proponente prevede la parziale dismissione del sistema di aspirazione dei materiali leggeri e della successiva fase di separazione ad induzione e, quindi, conseguentemente richiede la sospensione dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera facendo riferimento a quanto legiferato dall'art. 272 alla parte v del d.lgs. 152/06, in quanto la sezione rimanente del sistema di aspirazione è a servizio dei volumi aspirati per il ricambio d'aria all'interno della cabina di selezione, ai fini della sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro. Al riguardo, si evidenzia come per sfiato si deve intendere un canale di comunicazione dall'interno di un locale verso l'esterno che consenta all'aria presente all'interno di fuoriuscire per semplice ventilazione naturale (sulla base di una differenza di pressione fra l'interno e l'esterno, mentre un ricambio d'aria è rappresentato da un sistema di estrazione dell'aria (torrini a tetto, ventilatori con telaio a parete o elicoidali diretti) che hanno il solo scopo di rinnovare l'aria all'interno del locale e non di captare un'emissione inquinante per poi convogliarla all'esterno. Non può pertanto essere inteso come sfiato un canale di comunicazione verso l'esterno in cui l'aria venga spinta per ventilazione forzata come nel caso di installazione di un ventilatore eventualmente abbinato ad una cappa e ad una conduttura;
- ✚ dalla valutazione degli elaborati presentati e dalla lettura del parere definitivo dell'ARPAM, non risultano elementi che analiticamente dimostrino impatti ambientali significativi dovuti dall'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi;
- ✚ non si ravvisano motivazioni di tipo precauzionale e/o di cautela, che, peraltro, allo stato dell'istruttoria in corso non risulterebbero suffragate da specifiche valutazioni analitiche, per

richiedere un ulteriore grado di approfondimento della documentazione che giustificerebbero la decisione di assoggettare a VIA l'impianto in oggetto;

- ✚ nell'ambito del procedimento di verifica ai sensi dell'art. 8, comma 9, della L.R. n. 3/2012, sono stati valutati gli elementi di cui all'allegato C della medesima legge, rinviando l'approfondimento degli altri elementi progettuali costruttivi e gestionali, all'istruttoria prevista dall'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che potrà essere proseguita previa presentazione allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune di Porto Sant'Elpidio, degli elaborati indicati nelle prescrizioni contenute nelle conclusioni del presente procedimento.

**Ritenuto**, quindi, di poter concludere il procedimento di verifica in oggetto, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'art. 8, comma 9, della legge regionale 26 marzo 2012, n. 3, determinando l'esclusione del progetto in oggetto dalla procedura di VIA;

**Visti:**

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*;
- il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116;
- la Legge Regionale 26 marzo 2012, n. 3 *“Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale VIA”* (che ha sostituito la L.R. n. 7/2004);
- la Delibera di Giunta della Regione Marche n. 1600/2004 *“Linee Guida generali per l'attuazione della legge regionale sulla VIA”*.

## D E T E R M I N A

- 1) di **concludere** il procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo n. 8 della legge regionale 26 marzo 2012, n. 3, avviato a seguito dell'istanza avanzata il 19/1/2017, presso il SUAP del Comune di Porto Sant'Elpidio, da Mauro De Angelis, in qualità di amministratore delegato dell'impresa **ECOELPIDIENSE S.r.l.** (C.F./P.I. 01262460445) con sede legale in Strada Provinciale Corvese, 40 – Porto Sant'Elpidio (FM);
- 2) di **escludere**, per le motivazioni riportate in premessa, **dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale**, ai sensi dell'art. 8, comma 9, lettera a), della legge regionale 26 marzo 2012, n. 3, **il progetto** di *“Variante sostanziale dell'impianto di selezione dei materiali (rifiuti non pericolosi) provenienti dalla raccolta differenziata”*, situato in località **Via Elpidiense km 4 + 100 – Porto Sant'Elpidio (FM)**;
- 3) di **impartire** le prescrizioni di seguito riportate:
  - a) nella nota di prosecuzione del procedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli elaborati tecnici a corredo della stessa dovranno essere redatti tenuto conto del progetto e delle sue varianti esaminati nel corso del presente procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nonché delle osservazioni formulate nel corso dello stesso;
  - b) deve essere effettuato il versamento degli oneri istruttori previsti per il procedimento unico di modifica sostanziale dell'autorizzazione di cui al citato articolo 208;
  - c) deve essere allegata la planimetria catastale aggiornata con l'indicazione cartografica dell'area oggetto di variante urbanistica;
  - d) deve essere redatto un piano di ripristino ambientale dell'area utilizzata da attuare alla chiusura dell'impianto;
  - e) relativamente alla matrice ACQUE:



- l'impresa dovrà implementare un monitoraggio del proprio scarico di acque reflue industriali e di acque meteoriche, destinate al corpo idrico superficiale denominato "fosso dell'Albero", con frequenza almeno semestrale, per i parametri COD, SST, metalli, Idrocarburi totali e Tensioattivi totali, ai rispettivi pozzetti di ispezione individuati nella tavola 3-bis aggiornata al giugno 2017; gli esiti analitici dei controlli sulla matrice acque dovranno essere resi sempre disponibili agli Enti di controllo;
- l'impresa dovrà presentare gli elaborati tecnici aggiornati al fine di procedere alla modifica dell'autorizzazione allo scarico nell'ambito del procedimento unico ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

f) relativamente alla matrice RIFIUTI:

- riguardo gli standard di qualità prefissati ai fini del recupero per ciascuna tipologia di rifiuti in conformità con quanto disposto all'art. 184-ter, i rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero R3, R4 ed R5, dovranno essere conformi alle disposizioni di cui all'art. 190 e 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in relazione al recupero dei materiali in carta e cartone, plastica e metalli dovrà essere garantito il controllo degli standard di prodotto, su base almeno annuale e ad ogni modifica del ciclo di lavorazione aziendale, secondo i criteri definiti dalle norme tecniche di settore ufficialmente riconosciute in conformità a quanto disposto all'art. 184-ter comma 2 e comma 3;
- i rifiuti prodotti in fase di cantiere dovranno essere raccolti conformemente con quanto disposto all'art. 183 comma 1 lett. "bb" – deposito temporaneo;
- le terre e rocce da scavo prodotte dall'intervento potranno essere escluse dall'applicazione della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 solo se rispondenti ai requisiti previsti all'art. 185 comma 1 lettera c) dello stesso decreto. L'idoneità al riutilizzo verrà verificata tramite caratterizzazione preventiva dei terreni.

g) relativamente alla matrice EMISSIONI l'impresa dovrà sostanziare, sulla base delle considerazioni riportate in premessa, la richiesta di revoca delle autorizzazioni rilasciate in materia;

h) nel successivo provvedimento di autorizzazione, rilasciato ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 152/2006, dovranno essere inserite, fra le altre, anche le seguenti prescrizioni:

- l'avvio dei lavori dovrà essere comunicato alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Marche con almeno 15 giorni di preavviso;
- alla stessa Soprintendenza dovrà essere fornito un cronoprogramma quanto più definito, così da consentire la predisposizione dei necessari sopralluoghi;
- di rammentare l'obbligo di ottemperare alle norme di d.lgs. n. 42/2004, che prevede in caso di rinvenimenti fortuiti, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza competente, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90).

4) di **trasmettere** copia conforme del presente provvedimento al Comune di Porto Sant'Elpidio, al Comune di Sant'Elpidio a Mare, all'ARPAM Dipartimento di Fermo, all'ASUR di Fermo (*Dipartimento di Prevenzione*), al Servizio Infrastrutture – Difesa del Suolo della Regione Marche, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche e al Settore Viabilità, Infrastrutture e Urbanistica della Provincia di Fermo;

5) di **notificare** copia conforme del presente provvedimento, in bollo, all'impresa **ECOELPIDIENSE S.r.l.** (C.F./P.I. 01262460445) con sede legale in Strada Provinciale Corvese, 40 – Porto Sant'Elpidio (FM);

6) di **pubblicare** il presente provvedimento:

- a. per estremi sul B.U.R. delle Marche;
- b. in versione integrale sul sito web della Provincia di Fermo.

7) di **richiamare** che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o, comunque, dalla sua piena conoscenza.

LFM

<p><b>Gestione rifiuti:</b> Geom. Luigi F. Montanini ☎ 0734 - 232330 ☏ 0734 - 232304 e-mail: <a href="mailto:luigi.montanini@provincia.fm.it">luigi.montanini@provincia.fm.it</a></p> <p><b>Emissioni in atmosfera:</b> Dott. Federico Maravalli ☎ 0734 - 232327 ☏ 0734 - 232304 e-mail: <a href="mailto:federico.maravalli@provincia.fm.it">federico.maravalli@provincia.fm.it</a></p> <p><b>Disciplina scarichi:</b> Ing. Cristina Travaglini ☎ 0734 - 232323 ☏ 0734 - 232304 e-mail: <a href="mailto:cristina.travaglini@provincia.fm.it">cristina.travaglini@provincia.fm.it</a></p>
--

Il Responsabile del procedimento  
F.to LUIGI FRANCESCO MONTANINI

Il Dirigente del Settore  
F.to Dott. Roberto Fausti

**Il presente documento costituisce copia dell'originale**  
**Per uso differente dalla consultazione effettuare richiesta di accesso agli atti presso gli organi competenti**